

## Bonus bebè 2021

*Gentile Cliente,*

*L'articolo 1, comma 362, della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha esteso il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.*

*Con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.*

*Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.*

### Gli allegati da consultare:

<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<i>Beneficiari e requisiti di spettanza .....</i>	<i>2</i>
<i>Importo dell'assegno .....</i>	<i>3</i>
<i>Termini e modalità di presentazione della domanda.....</i>	<i>4</i>



## Premessa



Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 362, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L'assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato, previa **domanda da presentare all'Inps entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare**, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

L'assegno è corrisposto mensilmente per un **massimo di 12 mensilità**, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

### **Beneficiari e requisiti di spettanza**

Il bonus bebè **spetta** ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Per poter ottenere la prestazione occorre che il genitore richiedente sia in possesso dei seguenti **requisiti**:

- cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

**Importo dell'assegno**

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 340, L. n. 160/2019) ha previsto un ricalcolo dell'assegno in base a nuove soglie di ISEE, rendendo possibile il riconoscimento del bonus bebè anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE.



**OSSERVA** - In caso di figlio (nato o adottato) successivo al primo è prevista una maggiorazione del 20% dell'assegno.

Nello specifico, la prestazione sarà calcolata secondo i seguenti parametri:

in presenza di <b>ISEE non superiore a 7.000 euro annui</b>	→	l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a <b>160 euro al mese</b> (primo figlio) o <b>192 euro al mese</b> (figlio successivo al primo);
se l' <b>ISEE</b> è superiore a <b>7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro</b>	→	l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, <b>120 euro al mese</b> (primo figlio) o <b>144 euro al mese</b> (figlio successivo al primo);
qualora l' <b>ISEE</b> sia superiore a <b>40.000 euro</b>	→	l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, <b>80 euro al mese</b> (primo figlio) o a <b>96 euro al mese</b> (figlio successivo al primo).



**NOTA BENE** - In presenza degli altri requisiti, l'assegno di natalità verrà corrisposto anche in assenza di ISEE. In tal caso, verrà liquidato **nella misura minima** di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

Nel caso in cui **l'ISEE venga presentato successivamente** alla presentazione della domanda, l'importo dell'assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

L'importo minimo dell'assegno è previsto anche in presenza di **omissioni e/o difformità nell'attestazione ISEE.**



Il **pagamento dell'assegno** è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

---

La domanda deve essere presentata all'Inps **entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare**. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda, tuttavia, **può anche essere inoltrata oltre il suddetto termine di 90 giorni**. In tal caso, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).



**ATTENZIONE!** - In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o affido preadottivo.

La domanda, di regola, va **presentata una sola volta per ogni figlio** attraverso il servizio online dedicato. In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Operativamente è necessario selezionare l'area "Tutti i servizi" e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

- ➔ Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- ➔ enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI & ASSOCIATI

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*